



Notaio Massimo Cariello

Repertorio n.27443

Raccolta n. 13460

COSTITUZIONE DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di novembre, nel mio studio.

Innanzi a me, Dottor Massimo Cariello, Notaio in Pisa, con studio ivi, Lungarno Mediceo n. 16, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Pisa, sono comparsi:

- **BETTINI Massimo**, nato a Pisa (PI) il giorno 3 maggio 1949, residente in Pisa (PI), via della Seta n.15, codice fiscale BTT MSM 49E03 G702B;

- **CIAMPA Mauro**, nato a Pisa il 26 novembre 1946, residente in Pisa, via Andrea Pisano n.217, codice fiscale CMP MRA 46S26 G702I;

- **DONATI Paolo**, nato a Pisa (PI) il giorno 6 febbraio 1949, residente in Pisa (PI), via San Giuseppe n.18, codice fiscale DNT PLA 49B06 G702K;

- **FRATTARELLI Lucia**, nata a Chiaravalle (AN) il giorno 14 aprile 1939, residente in Pisa (PI), via San Giuseppe n.14, codice fiscale FRT LCU 39D54 C615S;

- **PICCHI Rino**, nato a Lari (PI) il giorno 19 novembre 1949, residente in Pisa (PI), via Landi n.21, codice fiscale PCC RNI 49S19 E455I;

- **SETTIS Salvatore**, nato a Rosarno (RC) il giorno 11 giugno 1941, residente in Pisa (PI), piazza Toniolo n.10, codice fiscale STT SVT 41H11 H558I;

- **SOLDANI Sandra**, nata a Pisa (PI) il giorno 23 marzo 1947, residente in Pisa (PI), delle belle Donne n.8, codice fiscale SLD SDR 47C63 G702E.

Gli intervenuti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, costituiscono una organizzazione di volontariato così regolata:

Art.1) E' costituito fra gli associati presenti, ai sensi del D. Lgs. n.117/2017 e sue modifiche ed integrazioni (Codice del Terzo Settore), l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta, così regolato:

DENOMINAZIONE: "SAN TOMMASO IN PONTE".

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della legge 11 agosto 1991 n. 266.

L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che verranno indicate in apposito decreto, così come previsto dal D.lgs. 117/2017.

In particolare l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una

Registrato a Pisa
in data 22/11/2019
al n. 8455 serie 1T
esatti Euro 200,00

o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi.

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà essere richiesta l'iscrizione nei Registri delle Organizzazioni di Volontariato, dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso una volta che questo sarà stato istituito.

SEDE: Comune di Pisa, via S. Giuseppe n.18.

DURATA: illimitata.

SCOPO: l'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

1. un "dopo scuola" rivolto ai figli dei soggetti deboli, spesso privi di mezzi sia materiali che culturali, come lotta alla dispersione e all'abbandono scolastico e al contrasto alla povertà culturale; aperto a tutti indipendentemente dalle condizioni socio-economiche, multietnico, integrato da un laboratorio di creatività nelle arti, nelle scienze e nella multimedialità; luogo di formazione di insegnanti, cittadini e soci alla cultura e alla pratica del volontariato;
2. un "ristoro" per creare momenti di convivialità intorno al cibo, integrando l'offerta fornita da altre associazioni, che impegni la distribuzione, i produttori, i ristoratori e gli Enti a diverso titolo operativi in ambito agro alimentare presenti nel territorio nella lotta allo spreco (secondo il principio "dall'eccedenza all'eccellenza") e all'educazione alimentare;
3. un "punto salute" dove si dia ascolto a coloro che pensano di non poter più accedere, se non con difficoltà, alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e si indirizzino, si consiglino, si dia loro supporto per utilizzare i servizi socio-sanitari, anche per via telematica, pratica che scoraggia molti soprattutto fra anziani e soggetti più deboli.

L'Associazione individua i seguenti punti di interesse generale come preminenti:

- a) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (punto L del D.L 117/2017);
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (punto I del D.L 117/2017);
- c) Interventi e prestazioni sanitarie (punto B del D.L

117/2017);

d) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166 del 19/08/ 2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi del presente articolo (punto U del D.L 117/2017)

e) Il recupero ed il riuso di beni del patrimonio pubblico inutilizzati dove poter svolgere le attività principali e quelle secondarie ad esse collegate.

PRINCIPI INFORMATIVI E ATTIVITA': l'organizzazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

AMMINISTRAZIONE: i componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da n.3 (tre) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: DONATI Paolo, come sopra generalizzato

Vice Presidente: SETTIS Salvatore, come sopra generalizzato

Consigliere: SOLDANI Sandra, come sopra generalizzata.

I signori DONATI Paolo, SETTIS Salvatore e SOLDANI Sandra accettano, dichiarando che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla vigente normativa.

COMITATO DEI GARANTI: i componenti stabiliscono che il comitato dei garanti sarà composto da MANCARELLA Paolo Maria, nato a Gallarate il giorno 8 novembre 1959, MERUSI Fabio, nato a Parma il 31 luglio 1938 e FONTANILI Francesca, nata a Montecchio Emilia (RE) il 31 gennaio 1969.

ORGANO DI CONTROLLO: i componenti stabiliscono che l'organo di controllo sarà monocratico ed in particolare viene nominato il signor VENTURI Francesco, nato a Pisa il 10 novembre

1947.

Art.2) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

Art.3) La società è retta dal presente atto e dallo statuto, composto da trentuno articoli, che previa sottoscrizione da parte dei costituiti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.4) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione nei Registri delle Organizzazioni di Volontariato e, una volta divenuto operativo, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.5) Le spese tutte del presente atto e conseguenziali, come le relative imposte sono a carico dell'associazione.

I costituiti dispensano espressamente me Notaio dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai componenti che lo approvano.

Consta di due fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio per pagine otto fin qui.

Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti dieci.

F.TO - MASSIMO BETTINI

" - MAURO CIAMPA

" - PAOLO DONATI

" - LUCIA FRATTARELLI

" - RINO PICCHI

" - SALVATORE SETTIS

" - SANDRA SOLDANI

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)

ALLEGATO "A"

AL REP. 27443

E RACC. 13460

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SAN TOMMASO IN PONTE"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. n.117/2017 e sue modifiche ed integrazioni (Codice del Terzo Settore), del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"SAN TOMMASO IN PONTE"**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della legge 11 agosto 1991 n. 266.

L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che verranno indi-

cate in apposito decreto, così come previsto dal D.lgs. 117/2017.

In particolare l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi.

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà essere richiesta l'iscrizione nei Registri delle Organizzazioni di Volontariato, dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso una volta che questo sarà stato istituito.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Pisa.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare il recupero della bellezza nelle relazioni interpersonali, il recupero della dignità di se stessi e delle persone in difficoltà fornendo occasioni di vita normale, mediante:

1. un "dopo scuola" rivolto ai figli dei soggetti deboli, spesso privi di mezzi sia materiali che culturali, come lotta alla dispersione e all'abbandono scolastico e al contrasto alla povertà culturale; aperto a tutti indipendentemente dalle condizioni socio-economiche, multietnico, integrato da un laboratorio di creatività nelle arti, nelle scienze e nella multimedialità; luogo di formazione di insegnanti, cittadini e soci alla cultura e alla pratica del volontariato;

2. un "ristoro" per creare momenti di convivialità intorno al cibo, integrando l'offerta fornita da altre associazioni, che impegni la distribuzione, i produttori, i ristoratori e gli Enti a diverso titolo operativi in ambito agro alimentare presenti nel territorio nella lotta allo spreco (secondo il principio "dall'eccedenza all'eccellenza") e all'educazione alimentare;

3. un "punto salute" dove si dia ascolto a coloro che pensano di non poter più accedere, se non con difficoltà, alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e si indirizzino, si consiglino, si dia loro supporto per utilizzare i servizi socio-sanitari, anche per via telematica, pratica che scoraggia molti soprattutto fra anziani e soggetti più deboli.

L'Associazione individua i seguenti punti di interesse generale come preminenti:

a) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (punto L del D.L 117/2017);

b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (punto I del D.L 117/2017);

c) Interventi e prestazioni sanitarie (punto B del D.L 117/2017);

d) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166 del 19/08/ 2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi del presente articolo (punto U del D.L 117/2017)

e) Il recupero ed il riuso di beni del patrimonio pubblico inutilizzati dove poter svolgere le attività principali e quelle secondarie ad esse collegate.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime come, in particolare, interventi di restauro, manutenzione e riuso di beni immobili nei quali esercitare la propria attività.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs.

117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Provincia di Pisa.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il numero di questi ultimi non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento

interno;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'assemblea degli associati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore, che svolgerà anche le funzioni dell'organo di revisione al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- il Comitato di Garanti

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione,

iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convoca-

zione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il 60% (sessanta per cento) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli associati.

ART. 15 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra tre (3) e sette (7), eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due mandati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale

del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea nella persona di un associato esperto in materie economiche e amministrative. Rimane in carica tre anni a prescindere dalla durata del Consiglio di Amministrazione

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1 del CTS l'organo di controllo è costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro al fine della revisione legale dei conti.

ART. 18 (Comitato dei Garanti)

Il Comitato dei Garanti vigila sulla corretta realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea ogni cinque (5) anni tra persone di chiara fa-

ma non facenti parte dell'Associazione.

Si esprime sulla programmazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e può suggerire attività in tutti i campi di competenza dell'organizzazione.

Art. 19 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle

finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni con enti e Amministrazioni pubbliche)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (Personale volontario e personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale volontario e di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati e dei prestatori d'opera volontari)

Gli associati e il personale volontario che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato provvede ad assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge,

ad altri enti del Terzo settore aventi finalità affini a quelle perseguite dall'organizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Norma transitoria)

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.TO - MASSIMO BETTINI

" - MAURO CIAMPA

" - PAOLO DONATI

" - LUCIA FRATTARELLI

" - RINO PICCHI

" - SALVATORE SETTIS

" - SANDRA SOLDANI

" - NOTAIO MASSIMO CARRIERO (Sigillo)

ALLEGATO "A"

AL REP. 27443

E RACC. 13460

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SAN TOMMASO IN PONTE"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. n.117/2017 e sue modifiche ed integrazioni (Codice del Terzo Settore), del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"SAN TOMMASO IN PONTE"**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della legge 11 agosto 1991 n. 266.

L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo Settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che verranno indicate in apposito decreto, così come previsto dal D.lgs. 117/2017.

In particolare l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi.

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà essere richiesta l'iscrizione nei Registri delle Organizzazioni di Volontariato, dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso una volta che questo sarà stato istituito.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Pisa, via S.

Giuseppe n.18.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare il recupero della bellezza nelle relazioni interpersonali, il recupero della dignità di se stessi e delle persone in difficoltà fornendo occasioni di vita normale, mediante:

1. un "dopo scuola" rivolto ai figli dei soggetti deboli, spesso privi di mezzi sia materiali che culturali, come lotta alla dispersione e all'abbandono scolastico e al contrasto alla povertà culturale; aperto a tutti indipendentemente dalle condizioni socio-economiche, multietnico, integrato da un laboratorio di creatività nelle arti, nelle scienze e nella multimedialità; luogo di formazione di insegnanti, cittadini e soci alla cultura e alla pratica del volontariato;
2. un "ristoro" per creare momenti di convivialità intorno al cibo, integrando l'offerta fornita da altre associazioni, che impegni la distribuzione, i produttori, i ristoratori e gli Enti a diverso titolo operativi in ambito agro alimentare presenti nel territorio nella lotta allo spreco (secondo il principio "dall'eccedenza all'eccellenza") e all'educazione alimentare;
3. un "punto salute" dove si dia ascolto a coloro che pensano di non poter più accedere, se non con difficoltà, alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e si indirizzino, si consiglino, si dia loro supporto per utilizzare i servizi socio-sanitari, anche per via telematica, pratica che

scoraggia molti soprattutto fra anziani e soggetti più deboli.

L'Associazione individua i seguenti punti di interesse generale come preminenti:

a) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (punto L del D.L 117/2017);

b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (punto I del D.L 117/2017);

c) Interventi e prestazioni sanitarie (punto B del D.L 117/2017);

d) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166 del 19/08/ 2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi del presente articolo (punto U del D.L 117/2017)

e) Il recupero ed il riuso di beni del patrimonio pubblico inutilizzati dove poter svolgere le attività principali e quelle secondarie ad esse collegate.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime come, in particolare, interventi di restauro, manutenzione e riuso di beni immobili nei quali esercitare la propria attività.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Provincia di Pisa.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il numero di questi ultimi non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non

può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizza-

zione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'assemblea degli associati
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore, che svolgerà anche le funzioni dell'organo di revisione al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- il Comitato di Garanti

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quel-

lo fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il 60% (sessanta per cento) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di alme-

no il 75% (settantacinque per cento) degli associati.

ART. 15 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra tre (3) e sette (7), eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per due mandati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio di Ammini-

strazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea nella persona di un associato esperto in materie economiche e amministrative. Rimane in carica tre anni a prescindere dalla durata del Consiglio di Amministrazione

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1 del CTS l'organo di controllo è costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro al fine della revisione legale dei conti.

ART. 18 (Comitato dei Garanti)

Il Comitato dei Garanti vigila sulla corretta realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea ogni cinque (5) anni tra persone di chiara fama non facenti parte dell'Associazione.

Si esprime sulla programmazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e può suggerire attività in tutti i campi di competenza dell'organizzazione.

Art. 19 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Ammini-

strazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni con enti e Amministrazioni pubbliche)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (Personale volontario e personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale volontario e di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati e dei prestatori d'opera volontari)

Gli associati e il personale volontario che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato provvede ad assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità affini a quelle perseguite dall'organizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Norma transitoria)

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.TO - MASSIMO BETTINI

" - MAURO CIAMPA

" - PAOLO DONATI

" - LUCIA FRATTARELLI
" - RINO PICCHI
" - SALVATORE SETTIS
" - SANDRA SOLDANI
" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)

Io sottoscritto dottor Massimo Cariello, notaio in Pisa, i-
scritto presso il collegio notarile del distretto di Pisa,
certifico che la presente è copia su supporto informatico
conforme all'originale, formato in origine su supporto carta-
ceo, regolarmente sottoscritto e custodito in deposito della
mia raccolta.

La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone
di un unico documento informatico, per complessive numero
venticinque pagine.

Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte
di me notaio, ai sensi dell'art. dell'art.73 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, per uso consentito dalla legge.

Pisa, 28 novembre 2019